



**COMUNE DI BARENGO**

C.A.P. 28015  
PROVINCIA DI NOVARA

---

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO ED IGIENICO – SANITARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Allegato alla deliberazione  
CC n 21 del 10-12-1976**

## Art. 1

In applicazione del Regolamento per la istituzione della tassa sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani deliberato in data 10-12-1976 con verbale n. 20 si prescrive che a sensi dell'art. 14 della Legge 20 marzo 1941, n. 366 vengano osservate le norme igienico-sanitarie previste nel presente regolamento.

## Art. 2

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati rifiuti solidi urbani:

1. le immondizie e i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque, destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);
2. le immondizie ed in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).

## Art. 3

Il servizio ha particolarmente per oggetto:

1. la pulizia delle vie e piazze pubbliche, quelle private aperte al pubblico, degli spazi aperti in genere, nonché di ogni altro sito che venisse eventualmente aperto al pubblico transito;
2. la raccolta e il trasporto delle immondizie, dei rifiuti e detriti di qualsiasi natura provenienti dalla pulizia delle vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico e di quelli provenienti dagli stabilimenti industriali (limitatamente ai soli rifiuti non industriali), dalle case private, alberghi, pensioni, ecc.

## Art. 4

Il servizio di pulizia delle vie e piazza comprende:

1. la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di ogni altra località ed accessibile al pubblico, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;
2. la pulizia e lavatura degli orinatoi, la loro eventuale disostruzione e la periodica loro disinfezione secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Ufficio Sanitario;
3. la pulizia delle chiaviche, delle vasche, delle fontane, delle cedeioie stradali e dei condotti dell'acqua piovana, nonché la loro eventuale disostruzione;
4. la rimozione e l'immediato trasporto delle carogne trovate sulle pubbliche vie e piazze;
5. lo serramento delle cunette nel centro abitato e il trasporto del terriccio e l'estirpazione delle erbe dalle vie e piazze.

## Art. 5

Il servizio di cui al precedente articolo 3), si intende esteso alle seguenti zone del Comune:

1. zone interessate dall'attuale piano di fabbricazione

## **SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLE IMMONDIZIE DOMESTICHE**

### **Art. 6**

Il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche e, in generale, degli ordinari rifiuti solidi dei fabbricati, sarà fatto a cura del Comune a mezzo del personale riconosciuto idoneo dal Comune, in caso di appalto del servizio.

### **Art. 7**

I rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tale fine devono essere usati sacchi in plastica, conformi al modello prescritto dall'Ufficio Comunale.

### **Art. 8**

Ciascun raccoglitore annunzierà il suo passaggio, alcuni minuti prima per dare tempo a coloro che occupano o conducono i locali, di preparare lungo la pubblica via il sacco contenente le immondizie e i rifiuti solidi da trasportare.

Il raccoglitore provvederà a prelevare il sacco dal posto dove era depositato.

### **Art. 9**

E' vietato ai raccoglitori di entrare nelle abitazioni private e nei locali da cui vengono ritirati i rifiuti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità di qualsiasi genere, nel caso di inosservanza di tale divieto, salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente dal Comune.

### **Art. 10**

Il ritiro delle immondizie a domicilio deve essere eseguito dalle ore 8 alle ore 12 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 del 1° ottobre al 31 marzo.

La Giunta Municipale può peraltro variare l'orario anzidetto in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino.

#### Art. 11

Il gettare rifiuti interni e il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti o scoperti, e nei terreni pubblici o privati, è vietato.

#### Art. 12

Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte tra essi: come pure le strade praticabili di ogni genere o adibiti a pubblico passaggio, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori.

#### Art. 13

La raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare dispersioni, esalazioni ed offesa al decoro cittadino.

A tale scopo i veicoli, sia a trazione animale che a trazione meccanica, destinati al trasporto dei rifiuti stessi, devono essere riconosciuti adatti all'Amministrazione Comunale sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 14

La sosta dei veicoli e dei sacchi destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

#### Art. 15

I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere accumulati né asportati, ma devono essere distrutti od incendiati sul posto.

Previa autorizzazione prefettizia, possono essere ammesse in via eccezionale deroghe a tale disposizione, limitatamente ai rifiuti che non costituiscono pericolo di infezione.

#### Art. 16

Fuori dei casi di cui al primo comma dell'art. 18 del presente regolamento, il Sindaco, per eccezionali contingenze di igiene pubblica, può ordinare o autorizzare, in determinati luoghi, la distruzione o l'incenerimento della totalità dei rifiuti urbani.

#### Art. 17

I rifiuti solidi urbani dovranno essere trasportati fuori dall'abitato e depositati in luoghi adatti previamente scelti dal Sindaco sentito l'Ufficio Sanitario, e distanti almeno 500 metri dal più

vicino centro di popolazione agglomerata come prescritto dall'art. 4 del D.M. 20-5-1928 sulla lotta contro le mosche.

Per il deposito dei rifiuti stessi, dovranno essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformità all'art. 263 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1267.

#### Art. 18

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dal presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le condizioni di lavoro poste a tutela dei lavoratori nei confronti del personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

L'ente o la ditta concessionaria, in caso di appalto, avrà cura di provvedere nei loro confronti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e alle forme di previdenza sociale prescritte dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 19

Il personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani avrà una uniforme fornita dal Comune o dall'appaltatore, in caso di appalto, da indossare nelle sole ore di servizio e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Comunale.

#### Art. 20

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana.

#### Art. 21

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda da L. 800, a L. 40.000.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni, si applicano le norme degli articoli 106 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

---

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 10-12-1976 con verbale n. 21.

**IL SINDACO**  
F.to: Cerri geom. Francesco